



COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

Città Metropolitana di Catania

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Visto il regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente (di seguito indicato, per brevità, con il termine "regolamento"), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25 giugno 2020;

Vista la propria determinazione n. 223 del 30-10-2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di avviso per la formazione di un elenco di Avvocati di fiducia dell'Ente e il fac simile della domanda di iscrizione;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come modificato con successivo D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018;

RENDE NOTO

che il Comune di Piedimonte Etneo, al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza, ha stabilito con il richiamato regolamento che gli incarichi esterni di patrocinio legale, nonché quelli di consulenza ed assistenza stragiudiziale siano conferiti previa costituzione di un elenco aperto di professionisti e di studi associati, disponibili ad accettare incarichi professionali, cui attingere per procedere all'affidamento degli incarichi sopra richiamati.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza.

AVVISA

Gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali istituito presso l'Ente, che potranno richiedere l'iscrizione nel predetto albo secondo le modalità di seguito indicate

Oggetto e finalità

Il Comune di Piedimonte Etneo intende istituire un Elenco di Avvocati di fiducia dell'Ente (d'ora in avanti, indicato, per brevità, con il termine "Elenco") mediante acquisizione di curricula professionali per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Piedimonte Etneo, nonché per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza giuridico-legale, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti, laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario al di fuori dell'Elenco stesso. L'inclusione del professionista nell'Elenco non comporta alcun impegno da parte del Comune di Piedimonte Etneo, né alcun diritto o pretesa del candidato sul conferimento di eventuali incarichi.

Descrizione del servizio

In merito alla descrizione del servizio da svolgere a cura degli avvocati che verranno incaricati del servizio oggetto del presente avviso, si rinvia al regolamento, allegato al presente avviso.

Soggetti ammessi all'Albo

Possono presentare domanda di inserimento ad una o più sezioni dell'Elenco gli avvocati singoli o associati, iscritti all'Albo forense in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del regolamento e di cui al presente avviso.

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, redatta in carta libera, secondo il modello allegato. Ogni rischio legato alla presentazione dell'istanza è a carico del professionista che intenda aderire al presente avviso.

La suddetta domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite nel presente avviso e nel regolamento.

Le domande potranno pervenire presso gli uffici comunali a mezzo PEC all'indirizzo PEC del Comune: protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it;

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune non verranno prese in considerazione.

La domanda e i relativi allegati dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale del richiedente oppure sottoscritti con firma autografa del richiedente, scansionati e corredati da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

La PEC dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: *“Domanda di iscrizione all'Elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi legali del Comune di Piedimonte Etneo”*.

Contenuti della domanda

Nella domanda, da predisporre secondo il modello allegato, l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, quanto di seguito indicato:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., recapito telefonico mobile e fisso, indirizzo e-mail, indirizzo PEC;
- b) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla legge;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati, specificando la data di iscrizione ed il relativo numero;
- e) eventuale iscrizione all'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori
- f) capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- g) insussistenza di cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- i) assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- j) possesso della particolare e comprovata esperienza professionale in relazione alle materie pertinenti alle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione (sezioni previste: amministrativa, civile, lavoristica, tributaria, penale). Detta esperienza professionale andrà specificata mediante la produzione del curriculum vitae e professionale;
- k) di non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

- l) assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Piedimonte Etneo, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;
- m) insussistenza di condizioni di incompatibilità derivanti dalla pendenza di contenzioso personale contro il Comune di Piedimonte Etneo;
- n) assenza di conflitti di interesse con il Comune, consistente, in particolare, nell'impegnarsi a non assumere rapporti di patrocinio contro l'Ente per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, nel qual caso si procederà alla cancellazione dallo stesso;
- o) di prendere atto e di accettare che l'iscrizione all'Elenco in argomento non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;
- p) di essere disponibile a praticare parcelle con compensi determinati secondo quanto indicato in merito nel regolamento allegato al presente avviso;
- q) impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comune possa disporre la cancellazione dall'Elenco ove dette modifiche comportino tale effetto;
- r) impegno, in caso di conferimento di incarico, ad aggiornare costantemente il Comune sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
- s) titolarità di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- t) di essere disponibile all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune, nonché di assistenza e consulenza stragiudiziale;
- u) impegno, per l'ipotesi in cui risulti essere iscritto nel menzionato elenco e scelto dal Comune per la difesa delle posizioni dell'Ente, a rendere, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- v) di aver preso visione e di accettare, in caso di eventuale incarico, tutte le condizioni di cui al presente avviso e al relativo regolamento comunale;
- w) autorizzazione al Comune al trattamento dei propri dati personali, ai sensi di legge, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco.

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
- b) copia del codice fiscale;
- c) copia firmata del *curriculum vitae e professionale* in formato europeo, corredato da una copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dal quale risulti la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio conseguiti ed ai principali incarichi prestati comprovanti l'esperienza professionale acquisita.

Nel *curriculum vitae* dovrà essere espressamente indicata la data di prima iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Foro di competenza ed eventuali successive variazioni o iscrizioni presso altro Ordine, nonché eventuale conseguimento dell'abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori.

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione

Nel caso di richiesta di iscrizione di uno studio associato, ferma restando l'individualità dell'incarico di volta in volta conferito, a pena di esclusione dall'Elenco:

- o La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti gli associati, ovvero dal soggetto delegato;
- o gli allegati di cui sopra devono essere prodotti da ciascuno dei professionisti.

Scadenza avviso e formazione del primo elenco degli iscritti all'Albo

Non è previsto un termine entro il quale far pervenire la domanda di che trattasi, in quanto il presente avviso è aperto e valido fino alla sua revoca.

Gli interessati potranno, pertanto, far pervenire la domanda di iscrizione senza il rispetto di alcun termine temporale.

La formazione del primo Elenco degli iscritti e la pubblicazione dello stesso, avverranno entro il 15.12.2020. Detto elenco – articolato nelle sezioni di cui al successivo paragrafo “Esame delle richieste di iscrizione all'Albo” - riporterà tutti i professionisti la cui domanda, presentata nei modi e termini di cui al presente avviso, sarà pervenuta al Comune di Piedimonte Etneo entro e non oltre il termine del 30.11.2020 e la cui disamina abbia sortito un esito positivo.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a costante revisione, mediante aggiornamento, ogni qualvolta pervengano istanze di iscrizione e previo esame delle istanze all'uopo pervenute e ogni qualvolta ciò sia necessario.

Esame delle richieste di iscrizione

Le domande pervenute verranno esaminate dal Responsabile della P.O. cui afferisce l'ufficio contenzioso, che provvederà a disporre l'iscrizione o meno (specificandone, in tale ipotesi, la motivazione) nell'Elenco e ciò in relazione alla rispondenza dei contenuti dell'istanza e della documentazione ivi allegata ai requisiti richiesti dal presente avviso e dal regolamento.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile. Controversie innanzi il Giudice di Pace civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale. Controversie innanzi il Giudice di Pace penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio innanzi alla Commissioni Tributarie.

Gli iscritti verranno elencati nelle varie sezioni di competenza dell'Elenco secondo l'ordine alfabetico.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.

L'Elenco sarà tenuto presso l'ufficio contenzioso del Comune di Piedimonte Etneo e verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.piedimonte-etneo.ct.it, anche ai fini della notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti.

La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'Elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Piedimonte Etneo di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

Pertanto, l'inserimento nell'Elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale conferimento.

La formazione dell'Elenco è, infatti, unicamente finalizzata all'individuazione - a seguito di procedura ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, nonché a quanto disposto in merito dall'art.5 del regolamento - di soggetti qualificati ai quali potere affidare specifici incarichi professionali specialistici.

La richiesta di inserimento nell'Elenco comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione.

Conferimento degli incarichi legali

A seguito della formazione dell'Elenco, l'affidamento degli incarichi avverrà secondo quanto disposto dall'art. 5 del regolamento.

L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'Elenco, in presenza di contenziosi ritenuti di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza.

Al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte del Comune, il professionista dovrà far pervenire all'Ente dichiarazione formale di accettazione e dichiarazione del permanere dei requisiti minimi richiesti dal regolamento e dal presente avviso.

Onorario

Le prestazioni affidate saranno corrisposte secondo i termini e le modalità indicate dal regolamento.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico per il patrocinio o la consulenza, redatto in osservanza a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento.

Validità dell'Elenco

L'Elenco ha valore permanente, salvo una costante attività di aggiornamento del medesimo.

Cancellazione dall'Elenco

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, la cancellazione dall'Elenco degli avvocati di fiducia dell'Ente verrà disposta a carico di quei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze nell'esercizio del mandato;
- promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente.

I professionisti che non hanno più interesse all'iscrizione nell'Elenco dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un Albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità;
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento o dipendenti coinvolti, a vario titolo, in ragione dell'incarico professionale affidato o da affidare;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Albo e per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'Albo;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 196/2003.

Pubblicità

Del presente avviso viene data pubblicità tramite:

- pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Piedimonte Etneo www.comune.piedimonte-etneo.ct.it;
- pubblicazione sull'Albo pretorio on-line;

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso e nel regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.

Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi alla Responsabile Area Affari Generali ai seguenti recapiti:

dott.ssa Carmelina Zappalà tel. 095 644500, email : affarigenerali.piedimonte@gmail.com

Si allegano:

- modello di domanda di iscrizione;
- copia del regolamento.

Piedimonte Etneo li 02/11/2020

La Responsabile Area Affari Generali
dott.ssa Carmelina Zappalà



MODELLO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

AL Sig. SINDACO del COMUNE DI
PIEDIMONTE ETNEO
Via Vittorio Emanuele II, n. 34
95017 PIEDIMONTE ETNEO (CT)

protocollo.generale@pedimontepec.e-etna.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Piedimonte Etneo per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____ e
residente in _____, CAP _____, via _____, recapito
telefonico fisso _____, recapito telefonico mobile _____, indirizzo e-mail
_____, indirizzo P.E.C. _____, nella qualità di¹

con riferimento all'Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco degli Avvocati di fiducia per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente,

CHIEDE

di essere inserito nell'Elenco per il conferimento di incarichi per i seguenti settori giuridico - legali:

- Amministrativo;
- Civile
- Lavoristico
- Penale
- Tributario

A TAL FINE,

consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000:

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero _____;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di essere iscritto/a all'Albo Professionale degli Avvocati e più precisamente (indicare il Consiglio dell'Ordine ove si è iscritti, la data ed il numero di iscrizione) _____;
4. di essere iscritto all'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori (specificare estremi) – requisito facoltativo _____;
5. Il Codice Fiscale _____ e la P. IVA _____;

¹ specificare se in nome e per conto proprio, di delegato, di rappresentante legale, ecc. a seconda delle ipotesi.

N.B. Nei casi di studi associati andranno indicati i dati di tutti i componenti dello studio associato che intende presentare l'istanza, la quale andrà sottoscritta da tutti i predetti componenti o da soggetto delegato.

6. di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7. l'insussistenza delle cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
8. di non avere riportato condanne penali e/o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
9. di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
10. di essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale in relazione alle materie pertinenti alle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione, come si evince dal *curriculum vitae* e professionale;
11. di non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
12. di non trovarsi in situazione di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Piedimonte Etneo, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;
13. di non aver in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, contenziosi, di carattere sia giudiziale che stragiudiziale, promossi contro il Comune di Piedimonte Etneo;
14. di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Piedimonte Etneo o in conflitto con gli interessi del Comune per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco e di essere consapevole che, in tal caso, incorrerà nella cancellazione dallo stesso;
15. di prendere atto e di accettare che l'iscrizione all'Elenco in argomento non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;
16. di essere disponibile a praticare parcelle con compensi determinati secondo quanto indicato in merito nel regolamento per il conferimento degli incarichi legali adottato dall'Ente;
17. di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà disporre la cancellazione dall'Elenco ove dette modifiche comportino tale effetto;
18. di impegnarsi – in caso di conferimento dell'incarico - ad aggiornare costantemente il predetto Comune sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui dovesse venire a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
19. di essere titolare della seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (riportare estremi e massimali:
_____);
20. di essere disponibile all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune, nonché di assistenza e consulenza stragiudiziale;
21. di impegnarsi, per l'ipotesi in cui risulti essere iscritto nel menzionato elenco e scelto dal Comune per la difesa delle posizioni dell'Ente, a rendere, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
22. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di cui al Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente e al relativo Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco degli Avvocati di fiducia per l'affidamento di detti incarichi;
23. di autorizzare il Comune di Piedimonte Etneo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi di legge, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco.

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda gli/le venga inviata all'indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e

riconoscendo che il Comune di Piedimonte Etneo non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Via _____

Città _____

C.A.P. _____

Tel. _____

Cell. _____

e-mail _____

P.E.C. _____

Allega alla presente domanda di iscrizione:


- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) copia del Codice Fiscale;
- c) copia firmata del curriculum vitae e professionale, in formato europeo, corredato da una: copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.n.196/2003 e ss.mm. e ii.

Data, _____

Firma _____

Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

Publicato all'Albo Pretorio dal 7 febbraio 2020 al 17 febbraio 2020

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 25 giugno 2020

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 07.10.2020..... al 09.01.2021.....
N. N. Rel. 2266/2020

Entrato in vigore il.....

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

**ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI
DEL COMUNE**

ART. 3 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

ART. 4 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

ART. 6 - CONDIZIONI

ART. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

ART. 8 - REGISTRO

ART. 9 - PUBBLICITÀ

ART. 10 - NORME DI RINVIO

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Piedimonte Etneo degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2

ISTITUZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa.
2. La tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile dell'Area Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte.
3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile. Controversie innanzi il Giudice di Pace civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale. Controversie innanzi il Giudice di Pace penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio innanzi alla Commissioni Tributarie.

4. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta direttamente al Sindaco del professionista, singolo o associato, direttamente al Sindaco.
5. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Affari Generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente. L'elenco così formato avrà valore permanente, salvo una costante attività di aggiornamento del medesimo.
6. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a costante revisione, mediante aggiornamento, ogni qualvolta pervengano istanze di iscrizione e previo esame delle istanze all'uopo pervenute e ogni qualvolta ciò sia necessario.
7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito e non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Piedimonte Etneo, né attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
8. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
9. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3

REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.
 - Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
 - Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Piedimonte Etneo.
3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :
 - ✓ L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; -
 - ✓ Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - ✓ L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- ✓ Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - ✓ N. codice fiscale e n. partita IVA;
 - ✓ Possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale obbligatoria per legge.
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco cui si chiede l'iscrizione.
- c) Dichiarazione di non avere in corso contenziosi, di carattere sia giudiziale che stragiudiziale, con il Comune di Piedimonte Etneo e impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Piedimonte Etneo o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto che verrà instaurato;
- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
3. Con la presentazione dell'istanza per essere iscritti nel detto elenco, il professionista si impegna, per l'ipotesi in cui risulti essere iscritto nel menzionato elenco e scelto dal Comune per la difesa delle posizioni dell'Ente, a rendere, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio
4. L'Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta di iscrizione all'Albo Comunale, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale, su indicazione del Responsabile dell'Area a cui afferisce la controversia - *rationae materiae* – che evidenzia le ragioni sostanziali dell'ente.
2. La Giunta Comunale individua il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta, a norma dell'art. 4 del d.lgs. 50/2016, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - rotazione;
 - Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente .
3. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.
5. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6

CONDIZIONI

1. Il rapporto professionale tra il legale nominato e il Comune di Piedimonte Etneo sarà disciplinato da apposito disciplinare di incarico, che verrà sottoscritto dal legale incaricato e dall'Ente conferente dopo l'avvenuta nomina.
2. Con il Disciplinare, sottoscritto secondo il modello allegato alla delibera di incarico di cui al precedente art. 5 c. 1, il Professionista si impegna:
 - a) a richiedere per la prestazione esattamente il compenso professionale concordato all'atto di affidamento, fissato entro i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato con successivo D.M. 8/3/2018 n. 37, a quali potrà essere applicata, previo accordo con il professionista, una ulteriore riduzione percentuale. Ove il professionista, nel corso del giudizio, sostenga spese ulteriori rispetto alla somma impegnata dall'Ente con il conferimento dell'incarico, è tenuto, a pena di inammissibilità della richiesta, a motivare e documentare le maggiori spese sostenute. In tal caso il Comune dovrà esprimere un proprio atto di assenso o nullaosta.
 - b) nel caso di incarico di patrocinio legale, a unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi il medesimo oggetto;

- c) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, ed in particolare, nel caso di incarico di patrocinio legale, lo stato generale del processo e l'esito delle singole udienze, udienze, allegando la relativa documentazione ed in particolare i propri atti difensivi, nonché quelli depositati da controparte;
- d) a predisporre un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione ed il successivo, eventuale, atto di transazione se ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per quest'ultimo;
- e) nel caso di incarico di patrocinio legale, a difendere l'Ente anche contro citazioni per motivi aggiunti riguardanti la stessa causa, senza ulteriori oneri per l'Ente;
- f) a rispettare il Codice Deontologico professionale e il Codice di comportamento dell'Ente;
- g) a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- h) nel caso di incarico di patrocinio legale, a ricomprendere nel compenso concordato anche la resa di qualsiasi parere in merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, per tutta la durata del procedimento stesso;

Nel caso di incarico di patrocinio legale, qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.

ART 7

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - o abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - o abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - o siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze nell'esercizio del mandato;
 - o promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente.
2. La sussistenza di una delle cause di cancellazione dall'Elenco previste al comma 1 comporta la revoca dell'incarico eventualmente conferito al professionista.
3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare l'incarico conferito, qualora venga meno il rapporto fiduciario ad esso sotteso.

ART. 8

REGISTRO

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile Area Affari Generali.

ART. 9

PUBBLICITÀ

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Responsabile dell'Area Affari generali, pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.
4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 10

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.